

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 205 del 20-12-2010

OGGETTO: CONTINUAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DELLA SOCIETA' SO.GE.PU. S.P.A. AI SENSI DELL'ART.198, COMMA 1 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152. ANNO 2011

L'anno **duemiladieci** il giorno **20** del mese di **Dicembre** alle ore **10:30** presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Pres.	Ass.
1. VIGNINI ANDREA	<u>SINDACO</u>	X	
2. MAMMOLI GABRIELLA	<u>VICE SINDACO</u>	X	
3. ZUCCHINI MARCO		<u>X</u>	
4. ANGORI DIEGO		<u>X</u>	
5. BASANIERI FRANCESCA			<u>X</u>
6. PETTI MIRO		<u>X</u>	
7. MINIATI MIRIANO			<u>X</u>
8. PACCHINI LUCA			<u>X</u>

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il **SEGRETARIO GENERALE NUZZI PATRIZIA.**

Presiede il Sig. **VIGNINI ANDREA.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la **Seduta** per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

www.AlboPretorionline.it 12104117

-
Oggetto: Continuazione della gestione dei rifiuti da parte della Società SO.GE.PU. S.p.A. Ai sensi dell'art.198, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152. Anno 2011
-

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto del Consiglio Comunale n. 28 del 21.03.2005 venne approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Cortona e SO.GE.PU. spa per l'affidamento dei servizi di igiene urbana per il periodo 02.04.2005 – 31.12.2009;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 22/12/2009 venne deciso di continuare ad usufruire, alle stesse condizioni vigenti, per la gestione dei rifiuti, la Società SO.GE.PU. S.p.A. Ai sensi dell'art.198, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, sino al 31.12.2010 e comunque fino all'avvio del passaggio al gestore unico per la comunità di Ambito Toscana Sud, con diritto per il Comune di Cortona di recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso minimo di giorni 30;

Che al momento ancora non risulta disponibile il soggetto gestore unico dei servizi di igiene urbana della Comunità di Ambito Toscana Sud,

Ricordato che l'art. 204, comma 1° del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce: «I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito».

Che similmente, l'art. 198, comma 1° dello stesso decreto legislativo: «Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al' articolo 113, comma5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267».

Vista L.R. n. 61/2007 Modifiche alla L.R. n. 25/1998 - Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati e norme per la gestione integrata dei rifiuti;

Vista la nota dell'Autorità ATO sui Rifiuti del 13.12.2010 con la quale veniva comunicato che l'Assemblea dei Comuni dell'Ambito ha formalmente chiesto di disporre una eventuale proroga dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani fino al momento di effettivo subentro nella gestione dei medesimi da parte del gestore unico selezionato da questa Autorità di Ambito.

Rappresentato altresì che tale intendimento è fondato non solo sulla comunicazione ricevuta dalla Regione Toscana con nota prot. n. AOO-GRT/0294523/D.090.030 del 16 Novembre 2010 - a mente della quale nella emananda legge finanziaria regionale verrebbe prevista un'autonoma disposizione al riguardo, con conseguente invito a voler rappresentare la fattispecie ad ogni soggetto interessato - ma anche e soprattutto sul convincimento che, essendo in corso la procedura di gara per la scelta del Gestore unico di Ambito, evidenti ed ovvie ragioni giustificerebbero, nelle more del completamento di suddetto percorso, un'ordinaria prosecuzione del rapporto in corso.

Preso atto, quindi, che ancora non risulta disponibile il soggetto gestore unico dei servizi di igiene urbana della Comunità di Ambito Toscana Sud, come da comunicazione sopra ricordata;

Dato atto che la continuazione delle attuali gestioni appare, di conseguenza, la soluzione più coerente proprio nella prospettiva della prossima individuazione, da parte dell'Autorità di Ambito, del gestore a regime: infatti se i Comuni effettuassero oggi nuovi affidamenti, è chiaro che essi verrebbero a precostituire scelte organizzative suscettibili di ostacolare il corretto esplicarsi dei poteri dell'AATO;

Che, nell'odierna fase di attesa delle definitive decisioni dell'Autorità di Ambito, il Comune volesse indire una gara per la scelta del gestore della raccolta dei rifiuti, si prospetterebbero numerose difficoltà, infatti, non sarebbe possibile definire elementi essenziali della gara medesima ed anzitutto la durata del rapporto (proprio perché non è possibile avere certezza circa la data a partire dalla quale risulterà perfezionata l'organizzazione a regime del servizio pubblico da parte dell'Autorità di Ambito). Conseguentemente, non sarebbe neanche possibile stabilire in maniera ragionevole il costo del servizio, essendo esso inscindibilmente legato alla predetta durata del rapporto di servizio pubblico.

Che, anche il Cons. Stato, Sez. V, 19 gennaio 2009, n. 235 sembra dubitare che, una volta scaduto il rapporto in corso, sorga l'obbligo per il Comune di indire gara per l'affidamento del servizio rifiuti: ciò in quanto si avrebbe *«l'espletamento di una gara soggetta ad un termine finale incerto, perché destinato a risolversi prima della naturale scadenza ma ex lege, al momento dell'istituzione e dell'organizzazione del servizio da parte dell'Autorità di Ambito»*, e anche Cons. Stato, Sez. V, 4 luglio 2002, n. 3684 ha affermato che *«per assicurare la continuità del servizio costituisce normale canone quello del provvisorio conferimento interinale al gestore uscente in attesa della definizione dei nuovi assetti gestionali, mentre è eccezione l'affidamento ad un nuovo gestore»*.

Considerato essenziale il ruolo della società SO.GE.PU. nella gestione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Cortona, alla quale è stato richiesto di proseguire la gestione del servizio di raccolta rifiuti, in attesa delle determinazioni dell'Autorità di Ambito;

Considerato che l'eventualità di avviare una procedura per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore del servizio per il periodo di transizione verso il gestore unico rappresenterebbe una scelta economicamente e tecnicamente svantaggiosa, per i motivi sopra esposti;

Ritenuto di dover provvedere alla continuazione della gestione dei rifiuti da parte della Società SO.GE.PU. S.p.A al fine di garantire la continuità del servizio nel passaggio tra l'attuale gestione e quella futura rappresentata dal gestore unico per la Comunità di Ambito Toscana Sud;

Vista la nota inviata da questa Amministrazione alla Società SO.GE.PU. Spa, con la si richiede la disponibilità a voler continuare il servizio per la gestione dei rifiuti, in attesa del passaggio al gestore unico per la comunità di Ambito Toscana Sud, alle stesse condizioni della precedente convenzione, fino al 31/12/2011 e comunque a voler permettere al Comune di Cortona di recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso minimo di giorni 30 in caso di avvio della gestione integrata del servizio di igiene urbana;

Vista la nota inviata in data 16/12/2010 da parte della società SO.GE.PU. Spa con la quale esprimono la loro disponibilità a continuare il servizio della gestione dei rifiuti alle condizioni di cui sopra;

Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art.49 1^ comma del D.Lgs n.267/2000, così come risulta dall'allegato "A" inserito nell'originale

1. **A voti unanimi**

2. **Delibera**

3. 1. **di continuare** ad usufruire, per i motivi esposti in premessa, alle stesse condizioni vigenti, per la gestione dei rifiuti, la Società SO.GE.PU. S.p.A. Ai sensi dell'art.198, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, sino al 31.12.2011 e comunque fino all'avvio del passaggio al gestore unico per la comunità di Ambito Toscana Sud, con diritto per il Comune di Cortona di recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso minimo di giorni 30;

4. 2. **Di dare atto** che la spesa complessiva annuale presunta pari ad € 1.350.000,00 trova copertura, in relazione alle previsioni di cui al bilancio pluriennale 2011/2013 come segue: Int. 3 cap. 5317 e cap. 5314

5. 3. **Di dare** comunicazione del presente atto alla stessa Società di gestione;

6. 4. **Vista** l'urgenza, con separata votazione, con unanime risultato favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000

www.Albopretorionline.it 1210111

Letto e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **ANDREA VIGNINI**

f.to **PATRIZIA NUZZI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vicesegretario attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

f.to **OMBRETTA LUCHERINI**

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

OMBRETTA LUCHERINI

www.AlboPretorioOnline.it 12/01/17